



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Comune di **LIGNANO SABBIA DORO**
Settore Urbanistica ed Edilizia Privata - Ufficio Demanio Marittimo

web: www.lignano.org

Regolamento di gestione del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 21.05.2014
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 09.06.2016
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 e 66 del 29.07.2016
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 15.12.2017



Comune di Lignano Sabbiadoro
Settore Urbanistica ed Edilizia Privata
Ufficio Demanio Marittimo
Viale Europa, 26
33054 Lignano Sabbiadoro (UD)

Telefono: 0431 409 100
Fax: 0431 409 209

web: www.lignano.org



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

COMUNE DI LIGNANO SABBIAADORO

Settore Urbanistica ed Edilizia Privata - Ufficio Demanio Marittimo

**REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO
E DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI
(DEMANIO MARITTIMO CON FINALITA' TURISTICO-RICREATIVA)**

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 21.05.2014
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 09.06.2016
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 e 66 del 29.07.2016
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 15.12.2017

INDICE:

Titolo I - Oggetto del Regolamento

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Delimitazione territoriale
- Art. 4 – Competenze gestionali del Comune

Titolo II - Disposizioni di carattere generale

- Art. 5 – Disciplina delle prescrizioni di gestione: prescrizioni d'uso delle spiagge e degli specchi acquei riservati alle attività balneari
- Art. 6 – Disciplina di gestione: indicazioni sull'accesso degli animali sull'arenile
- Art. 7 – Disciplina per le strutture balneari: obblighi del concessionario
- Art. 8 – Disciplina generica per le strutture balneari
- Art. 9 – Disciplina della spiaggia libera

Titolo III - Disciplina del commercio itinerante (*titolo stralciato giusto deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 dd. 15.12.2017*)

Titolo IV - Concessioni demaniali marittime

- Art. 15 – La concessione demaniale marittima
- Art. 16 – Procedura di affidamento in concessione demaniale marittima
- Art. 17 – Concessioni di breve durata
- Art. 18 – Manifestazioni e eventi
- Art. 19 – Corridoio di lancio partenza/atterraggio
- Art. 20 – Strutture “precarie” all'interno dell'area in concessione
- Art. 21 – Disposizioni in materia di navigazione
- Art. 22 – Cauzioni
- Art. 23 – Sicurezza dei bagnanti e degli utenti
- Art. 24 – Prescrizioni minime per la manutenzione, conservazione e fruizione delle aree concesse
- Art. 25 – Obbligo di dotazione di Posta Elettronica Certificata
- Art. 26 – Canone demaniale marittimo
- Art. 27 – Pagamento del canone demaniale marittimo
- Art. 28 – Riduzione del canone demaniale marittimo
- Art. 29 – Canoni ricognitori
- Art. 30 – Revoca, decadenza ed estinzione del titolo concessorio
- Art. 31 – Rinuncia alla concessione
- Art. 32 – Subingresso
- Art. 33 – Affidamento a terzi ai sensi dell'art. 45bis del CdN della gestione di attività secondarie e specialistiche nell'ambito della concessione
- Art. 34 – Variazioni al contenuto della concessione

Titolo V - Interventi di salvaguardia dell'arenile

- Art. 35 - Interventi stagionali di movimentazione in sito della sabbia lungo il litorale appartenente al demanio turistico-ricreativo con apporto di materiale

Titolo VI - Spese di istruttoria

- Art. 36 - Diritti di istruttoria

Titolo VII - Attività di vigilanza

- Art. 37 - Vigilanza

Titolo VIII - Balneazione

Art. 38 - Ordinanza di Balneazione

Titolo IX - Norma finale

Art. 39 - Rinvii

Art. 40 - Sanzioni

Bibliografia normativa

Indice degli allegati

Allegati

ABBREVIAZIONI

Nel presente Regolamento sono adottate le seguenti abbreviazioni:

1. CdN	per indicare	Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, e ss.mm.ii.
2. Reg. Esec. del CdN	per indicare	Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione approvato con Decreto del Presidente del Repubblica n. 328 del 15 febbraio 1952 e ss.mm.ii.
3. Regione A. F.V.G.	per indicare	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
4. P.U.D.	per indicare	Piano di Utilizzazione del Demanio Marittimo con finalità turistico-ricreativa della Regione A. F.V.G. (approvato con D.P.Reg. n. 320 dd. 09.10.2007) e variante 1 (approvata con D.P.Reg. n. 159 dd. 19.06.2009)
5. Demanio Marittimo	per indicare	Demanio marittimo avente finalità turistico-ricreativa

Titolo I
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di beni appartenenti al Demanio Marittimo avente finalità turistico-ricreativa (di seguito denominato “Demanio Marittimo”) e di zone di mare territoriale situate sul territorio comunale conferite dallo Stato alle Regioni in attuazione dei Decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (art. 59) e del 15 gennaio 1987, n. 469 e successivamente devolute ai Comuni ai sensi della Legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 .
2. Nella gestione del Demanio Marittimo l’attività del Comune è improntata al perseguimento prioritario della tutela degli interessi pubblici e collettivi.
3. Le aree demaniali marittime sono espressamente richiamate anche dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e ss.mm.ii. che alla lettera a) del comma 1 dell’art. 142 cita i *“territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare”* tra le aree tutelate per legge.
4. Il presente Regolamento non si applica ai procedimenti disciplinati dal D.P.R. 509/97 per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

Art. 2 - Definizioni

1. I beni e le pertinenze del Demanio Marittimo sono quelli individuati negli art.822 e seguenti del Codice Civile e 2, 28 e 29 del CdN.
2. Ai sensi dell’art. 101 commi 1 e 2 della Legge Regionale 16 gennaio 2002, n. 2 ‘Disciplina organica del turismo’ e ss.mm.ii. sono definiti ‘stabilimenti balneari’ le strutture turistiche ad uso pubblico gestite unitariamente in regime di concessione, poste sulla riva del mare, di fiumi o di laghi, attrezzate prevalentemente per la balneazione. Gli stabilimenti balneari possono essere dotati di impianti e attrezzature per cure elioterapiche e termali, nonché di impianti e attrezzature sportive e di ricreazione.

Art. 3 - Delimitazione territoriale

1. Le presenti norme disciplinano le aree del demanio marittimo turistico-ricreativo così come individuato nella cartografia di riferimento costituita dal Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D.).
2. Le aree del demanio marittimo turistico-ricreativo rientranti nelle competenze gestionali del Comune di Lignano Sabbiadoro, di cui all’art. 4 della Legge Regionale 13 novembre 2006 n. 22 e ss.mm.ii., sono tutte quelle incluse nei confini comunali, fatte salve le funzioni attribuite in via esclusiva alla Regione, di cui all’art. 5 della medesima Legge Regionale.

Art. 4 - Competenze gestionali del Comune

1. Il Comune esercita in via generale le funzioni amministrative sul Demanio Marittimo, fatte salve le funzioni attribuite in via esclusiva alla Regione (di cui agli artt. 4 e 5 della Legge Regionale 13 novembre 2006 n. 22 e ss.mm.ii.).

2. Con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul Demanio Marittimo, il Comune provvede principalmente a:
 - al rilascio di concessioni e di autorizzazioni nel rispetto del Piano di Utilizzazione con esclusione di quelle di interesse regionale;
 - alla manutenzione ordinaria dei beni del demanio marittimo, alla pulizia delle spiagge non concesse, alla raccolta ed alla gestione dei rifiuti spiaggiati nelle aree in concessione, in caso di inerzia dei concessionari e con facoltà di rivalsa nei confronti degli stessi, restando altresì inteso che la raccolta e gestione dei rifiuti ricadenti nell'area di battigia spetta al concessionario della superficie retrostante, se esistente;
 - a esercitare le funzioni di vigilanza sull'utilizzo delle aree del demanio marittimo destinate ad uso turistico ricreativo, ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal CdN e dal relativo Reg. Esec. del CdN;
 - a comunicare alla Regione, sulla base di procedure standardizzate, tutte le informazioni necessarie per l'organizzazione e l'aggiornamento del Catasto Regionale del Demanio (Ca.R.D.) di cui all'articolo 6 della Legge Regionale 13 novembre 2006 n. 22 e ss.mm.ii.
3. Più nel dettaglio è riservato al Comune, per le concessioni di durata fino a 6 (sei) anni ed indipendentemente dalla tipologia delle opere che s'intende realizzare:
 - a) il rilascio ed il rinnovo delle concessioni;
 - b) i provvedimenti di decadenza o di revoca dai titoli concessori;
 - c) i provvedimenti di autorizzazione di cui all'art. 24 del Reg. Esec. del CdN (variazioni al contenuto della concessione);
 - d) l'autorizzazione di cui all'art. 46 del CdN (subingresso nelle concessioni);
 - e) l'autorizzazione di cui all'art. 45bis del CdN (affidamento ad altri soggetti della gestione di attività secondarie e specialistiche nell'ambito della concessione);
 - f) l'autorizzazione al posizionamento nelle aree demaniali concesse di attrezzature ludiche non fisse quali quelle destinate a beach volley, beach soccer e similari, ad accezione di quanto previsto dall'art. 20 del presente Regolamento;
 - g) adempimenti relativi alla determinazione:
 - dei canoni con la richiesta del relativo pagamento;
 - degli indennizzi per abusiva occupazione;
 - h) il rilascio di concessioni temporanee per manifestazioni turistiche e ricreative;
 - i) il rilascio del nulla osta per l'esercizio del commercio sulle aree demaniali marittime ai sensi dell'art. 44, comma 1, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 e ss.mm.ii.;
 - j) l'autorizzazione ad effettuare il ripascimento degli arenili con apporto di materiale a seguito di fenomeni erosivi; al fine di regolamentare le attività di approvvigionamento dei materiali idonei al ripristino del profilo costiero o all'ampliamento dell'arenile, il Comune stipula appositi accordi con operatori privati o pubblici;
 - k) la vigilanza ed il controllo sul corretto uso delle aree demaniali marittime, assentite in concessione, ovvero destinate all'uso pubblico e gratuito, ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal CdN e dal relativo Reg. Esec. del CdN e la potestà della Regione di effettuare sopralluoghi e controlli;
 - l) l'emanazione dei provvedimenti di autotutela previsti dalla vigente normativa per le opere non autorizzate o per le aree utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio di cui all'art. 54 del CdN;

- m) il rilascio di titoli concessori per l'esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, a favore di Enti esercenti pubblici servizi;
- n) la comunicazione all'Autorità Marittima della cessazione (scadenza o decadenza o rinuncia o revoca totale o parziale) degli effetti di un determinato titolo concessorio demaniale marittimo ai fini del successivo avvio della procedure di incameramento delle opere erette sul suolo demaniale;
- o) il controllo sulle attività di livellamento degli arenili in concessione, ammesso nel caso in cui non vi sia apporto di altri materiali;
- p) l'adozione di iniziative finalizzate alla salvaguardia ed al mantenimento delle spiagge libere in modo da garantire al pubblico, oltre alla libera e gratuita fruizione, anche i servizi generali, indispensabili alla tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica;
- q) la predisposizione dell'Ordinanza di Balneazione in coordinamento con l'Autorità Marittima.

Titolo II
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**Art. 5 - Disciplina delle prescrizioni di gestione: prescrizioni d'uso delle spiagge e degli specchi
acquei riservati alle attività balneari**

1. Sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alle attività balneari (400 m dalla linea di battigia), in assenza di autorizzazione e quando l'attività non è già consentita da titolo di concessione, e' vietato:
 - a) accendere fuochi o falò, salvo autorizzazione in occasione di particolari manifestazioni secondo la modalità di cui all'art. 18 comma 6 del presente Regolamento;
 - b) lasciare incustoditi, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende od altre attrezzature comunque denominate; le stesse dovranno in ogni caso essere rimosse dopo il tramonto del sole;
 - c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, tende, teli, etc., nonché con mezzi nautici, la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad esclusione dei mezzi di soccorso; in presenza di stabilimenti balneari il divieto di occupare l'arenile con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, tende, etc. si estende anche oltre i cinque metri dalla battigia fino alla prima fila di ombrelloni e/o zone lettini.
 - d) effettuare la pubblicità mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche per mezzo di aerei nonché mediante l'uso di altoparlanti;
 - e) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce;
 - f) lasciare buche sull'arenile, l'area dovrà essere ripristinata a cura dei realizzatori.
 - g) fumare in presenza di lattanti, di bambini fino a 12 (dodici) anni e di donne in evidente stato di gravidanza, e gettare a terra i mozziconi di sigaretta.
 - h) lasciare natanti in sosta, senza regolare concessione, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
 - i) tirare a secco imbarcazioni da pesca e distendere le reti;
 - j) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione;
 - k) pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione, salve le deroghe disposte dall'Autorità Marittima con propria ordinanza;
 - l) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; i concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui sopra possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell'attività balneare e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno;
 - m) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 (trecento) metri

- (1000 piedi), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
- n) campeggiare e/o accamparsi, impiantare tende, baracche, roulottes, o pernottare nelle cabine e all'addiaccio. Tale divieto s'intende esteso alle pinete e parchi ricompresi/ricadenti in ambito di cui al art. 1 comma 1 del presente Regolamento, salvo diversa destinazione/allestimento;
 - o) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati:
 - alla pulizia ed alla manutenzione delle spiagge preventivamente comunicati, all'Ufficio Demanio Marittimo del Settore Urbanistica – Edilizia Privata del Comune ed all'Autorità Marittima competente,
 - al trasposto dei mosconi/pedalò e/o natanti funzionali ad attività specialistiche e secondarie previste nell'ambito e nei limiti della concessione demaniale o in affidamento a terzi ai sensi dell'art. 45bis del CdN, preventivamente comunicati all'Ufficio Demanio Marittimo del Settore Urbanistica – Edilizia Privata del Comune ed all'Autorità Marittima competente,
 - al soccorso,
 - alla vendita in forma itinerante, preventivamente autorizzati, purché quest'ultimi rispettino le dimensioni, le caratteristiche tecniche, i requisiti e le modalità di esercizio di cui al Titolo III del presente Regolamento;
 - p) gettare in mare o sulle spiagge o sotterrare materiali di rifiuto (tra cui mozziconi di sigaretta, imballaggi, carte e bottiglie etc..) di qualsiasi genere o provenienza;
 - q) nel periodo temporale compreso tra le ore 01.00 e le ore 07.00, l'utilizzo delle attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni, etc.) presenti in spiaggia presso gli stabilimenti;
 - r) l'utilizzo e detenzione di contenitori di vetro (tra cui bottiglie, bicchieri o simili);
 - s) l'esercizio delle seguenti attività, arti, mestieri: acconciature (treccine, taglia-capelli), tatuaggio, massaggio, piercing e chiaroveggenza (lettura di carte, tarocchi, mani, minerali etc...), per motivi igienico-sanitari;
 - t) il transito e/o la sosta pedonale e qualsiasi attività sulle scogliere e sui pennelli frangiflutti non attrezzati per tali finalità;
 - u) l'accattonaggio molesto e/o fraudolento e la mendacità invasiva, condotta in maniera vessatoria ed anche per il tramite della simulazione di difformità e/o malattia, adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà;
 - v) acquistare a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale.
2. Eventuali deroghe potranno essere concesse previo indirizzo impartito tramite delibera di Giunta Comunale.

Art. 6 - Disciplina di gestione: indicazioni sull'accesso degli animali sull'arenile

1. A norma di legge, l'accesso dei cani in arenile è consentito nelle aree previste con le limitazioni e le prescrizioni di seguito indicate:

- a) l'utilizzo delle aree, debitamente segnalate con appositi cartelli, è consentito dall'alba al tramonto durante l'intero periodo della stagione balneare in corso, con accesso esclusivamente pedonale;
 - b) ove l'area fruibile non sia dotata di ombreggio e acqua corrente, sarà cura del proprietario o detentore, per il benessere degli animali, dotarsi di ombrellone, acqua per l'abbeverata e la docciatura;
 - c) i cani possono fare il bagno in mare esclusivamente nello specchio acqueo antistante agli stabilimenti balneari attrezzati ed autorizzati alla fruizione dei cani accompagnati dai loro detentori ed alle spiagge libere appositamente individuate;
 - d) potranno accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano:
 - regolarmente iscritti all'anagrafe canina e/o i cui proprietari detentori possano dimostrare, anche nel caso di animali provenienti dall'estero, di essere in regola con le vaccinazioni;
 - esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
 - e) i proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso; gli animali non dovranno essere mai lasciati incustoditi e liberi di vagare;
 - f) i cani dovranno essere mantenuti, sia sulla spiaggia che nello specchio acqueo antistante, al guinzaglio, non dovranno arrecare disturbo al vicinato, ne' manifestare aggressività verso gli altri soggetti presenti;
 - g) è vietato l'ingresso ai cani con sindrome aggressiva e femmine in periodo estrale;
 - h) i proprietari/detentori dei cani devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali, da riporre negli appositi contenitori installati nell'area, e a tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori idonei.
2. Sulle spiagge e sugli specchi acquee riservati alle attività balneari è vietato, durante la stagione balneare, condurre e/o sostare con altri animali, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per le unità cinofile eventualmente impiegate nel servizio di salvataggio.

Art. 7 – Disciplina per le strutture balneari: obblighi del concessionario

1. I titolari di concessione demaniale marittima per stabilimenti balneari devono mettere in esercizio gli stabilimenti non oltre l'inizio della stagione balneare, fissato annualmente tramite Ordinanza Balneare, mantenendoli in completo esercizio fino al termine della stagione balneare, curandone per tutto il periodo di apertura la sicurezza e la funzionalità dei servizi nonché l'igiene, il decoro e l'estetica.
2. I titolari di concessione demaniale marittima devono dotarsi, presso gli stabilimenti balneari, di apposito pennone, ben visibile e ubicato nelle vicinanze della battigia, sul quale verranno issate le bandiere di segnalazione, come stabilito dal presente Regolamento e dall'Autorità Marittima.
3. Durante il periodo di apertura dello stabilimento balneare di cui al comma 1 dovrà essere garantita la balneazione almeno dalle ore 09:00 alle ore 19:00 di ogni giorno, assicurando il servizio di salvataggio durante tutto l'orario di apertura e con le modalità stabilite dall'ordinanza dell'Autorità Marittima; è consentita la riduzione dell'orario del servizio di

salvataggio, soltanto nel periodo fissato annualmente tramite Ordinanza Balneare con orario minimo dalle 10:00 alle 18:00.

4. Le operazioni di allestimento di eventuali strutture temporanee previste negli atti di concessione potranno iniziare dal 1 aprile di ogni anno; la rimozione dovrà avvenire entro il 31 ottobre di ogni anno; sarà possibile il deposito temporaneo, nell'ambito e nei limiti della concessione, delle strutture da allestire a partire dal 1 marzo al 31 marzo, e per lo smontaggio dal 1 novembre al 30 novembre.
4. Bis. Al di fuori della *stagione balneare* e qualora si renda necessario, è facoltà del soggetto titolare di stabilimento balneare chiudere i porticati e/o le tettorie esistenti (pertinenze e/o opere di difficile rimozione) al fine di utilizzare tali strutture per il rimessaggio di attrezzature 'stagionali' previste nel titolo concessorio (ad es. arredi, ombrelloni, lettini sdraio, plotte etc.). Solo qualora, nell'ambito e nei limiti della concessione, non esistano superfici chiudibili ovvero quest'ultime risultino insufficienti allo scopo, possono essere individuate e delimitate all'interno della concessione specifiche aree recintate con sistema a giorno, amovibile, privo di fondazioni, non impattante e di altezza non superiore a 2,50 metri, per una superficie massima non superiore a 1 % (uno per cento) della superficie scoperta prevista nel titolo concessorio. La predisposizione di tale area 'deposito invernale', con relativa installazione di strutture di recinzione a protezione della stessa, deve:
 - essere preventivamente autorizzata, ai sensi dell'art. 24 del Reg per l'Esec. del CdN, dall'Amministrazione Concedente, con conseguente eventuale adeguamento del canone demaniale di cui all'art. 26 del presente Regolamento;
 - essere posta ad una adeguata distanza dalla linea di battigia onde evitare pericolo e/o danni che potrebbero verificarsi a seguito di eventi meteo-marini avversi;
 - avvenire esclusivamente per il solo periodo invernale con divieto assoluto di recintare l'intera area in concessione;
 - rispondere alle vigenti normative in materia di sicurezza, nonché tutte le altre norme vigenti in materia;
 - essere rimossa, a cura e spese del Concessionario, totalmente e tempestivamente (massimo entro 48 ore) nel caso di semplice richiesta dell'Amministrazione Concedente, garantendo la restituzione dei luoghi allo stato preesistente;
 - contenere esclusivamente i beni amovibili previsti nel titolo concessorio;

e non deve:

- inibire il libero accesso in arenile;
- limitare particolari visioni panoramiche;
- interferire con gli eventuali interventi stagionali di cui all'art. 35 del presente Regolamento;
- contenere superfici in eccedenza rispetto a quelle strettamente necessarie al caso;

Il Concessionario deve adoperare ogni accorgimento necessario ad evitare che dalle opere autorizzate possa derivare pregiudizio al normale uso delle concessioni limitrofe e dalle adiacenti aree demaniali marittime; L'Amministrazione Concedente resta sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivanti dalla realizzazione delle opere di cui trattasi.

Devono in ogni caso essere ottenute, laddove richiesto per la tipologia di intervento, le autorizzazioni edilizie e paesaggistiche prescritte dalla normativa vigente.

5. Entro il 1 novembre il titolare di concessione demaniale marittima deve provvedere al montaggio delle strutture di protezione (paratie).
6. Il titolare di concessione demaniale marittima deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, raccogliendo in appositi contenitori ogni materiale di rifiuto e provvedendo al suo trasporto nei luoghi opportunamente autorizzati.
7. Durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti balneari non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere periodicamente alla pulizia della spiaggia, con particolare cura, attenzione e maggior frequenza durante i periodi di alta affluenza turistica (Natale, Pasqua, etc.).
8. I titolari di concessione d.m. devono provvedere alla raccolta e gestione dei rifiuti spiaggiati nell'area in concessione, restando altresì inteso che la raccolta e gestione dei rifiuti, ricadenti nell'area di battigia spetta al concessionario della superficie retrostante; Durante la *stagione balneare* i titolari di concessioni demaniali marittime degli stabilimenti balneari:
 - devono provvedere alla pulizia quotidiana delle spiagge in concessione e l'eventuale impiego di mezzi meccanici per tale attività deve avvenire nelle fasi orarie anteriori alle 08:30 e posteriori alle ore 19:00, salvaguardando l'incolumità di eventuali fruitori;
 - possono operare al di fuori degli orari sopra specificati, in caso di particolari condizioni meteo-marine, anche con l'eventuale impiego di mezzi meccanici, previa comunicazione scritta all'Ufficio Demanio Marittimo del Settore Urbanistica/Edilizia Privata del Comune ed alla Capitaneria di Porto - Ufficio Locale Marittimo di Lignano S..

Nei periodi diversi dalla *stagione balneare* i titolari di concessioni demaniali marittime degli stabilimenti balneari devono provvedere, quando se ne verifichi la necessità, alla pulizia delle spiagge in concessione con l'eventuale impiego di mezzi meccanici per tale attività, salvaguardando l'incolumità di eventuali fruitori.

9. I titolari di concessioni demaniali marittime degli stabilimenti balneari, nel provvedere alla sistemazione dell'arenile prima dell'inizio della stagione, sono tenuti a comunicare preventivamente, all'Ufficio Demanio Marittimo del Settore Urbanistica/Edilizia Privata del Comune ed alla Capitaneria di Porto - Ufficio Locale Marittimo di Lignano S, il periodo in cui verranno effettuati i lavori ed il nominativo dell'impresa esecutrice.
10. È obbligo per i titolari di concessione d.m. di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nelle concessioni durante tutto il periodo dell'anno.
11. Il numero di ombrelloni da installare nelle aree in concessione deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare, devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: metri 3,50 x 3,50 o, in alternativa, metri 3 x 4,50.

12. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare a soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione al Comune – Settore Urbanistica/Edilizia Privata - Ufficio Demanio e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.
13. In tutte le aree di demanio marittimo, ove si svolgono attività marittime e/o balneari, devono essere esposti al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della *stagione balneare*:
 - gli artt. 5, 6 e 7 del presente Regolamento;
 - la cartellonistica 'bandiera blu', se il riconoscimento è stato assegnato, e le informazioni sulla qualità delle acque di balneazione.
14. E' fatto obbligo al titolare di concessione demaniale m. di segnalare con apposita ed idonea cartellonistica, specificatamente individuata nel presente Regolamento, le prescrizioni di cui all'art. 5 commi a), l), n), o), r), all'art. 6 comma 1) e all'art. 8 comma 4) del presente Regolamento.
15. Nel caso di comprovata pericolosità, Il titolare di concessione demaniale marittima deve, durante la stagione balneare e previa comunicazione ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento, provvedere ad installare reti di protezione, idonee (per materiale e caratteristiche geometriche) a proteggere i terzi (viabilità, persone, beni materiali, etc.) da eventuali danni provocati dalla fuoriuscita delle attrezzature/giochi su tutto il perimetro delle aree destinate nel titolo concessorio a strutture ludiche non fisse quali beach volley, beach tennis, beach soccer etc..

Art. 8 – Disciplina generica per le strutture balneari

1. Le attività connesse alla balneazione (lezioni di nuoto, acqua-gym, etc.) possono essere effettuate senza necessità di specifica autorizzazione, nel rispetto della normativa vigente.
2. In caso di forte vento i concessionari devono provvedere a far chiudere tempestivamente gli ombrelloni al fine di evitare situazioni di pericolo ed issare, sull'apposito pennone, di cui all'art. 7 comma 2, una bandiera di colore giallo il cui significato deve intendersi come obbligo di chiusura degli ombrelloni.
3. In aggiunta a quanto previsto nell'art. 7 e prima dell'apertura al pubblico, i concessionari di stabilimenti balneari devono ottemperare agli ulteriori seguenti obblighi:
 - a. ottenere la licenza comunale d'esercizio nonché il parere sanitario da parte della competente Autorità;
 - b. curare che i materiali di risulta e che i rifiuti vengano sempre raccolti, in forma differenziata, in appositi contenitori chiusi ed asportati quotidianamente;
 - c. collegare i servizi igienici alla rete fognaria, ovvero dotarsi di un sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità sanitaria;
 - d. dotare i servizi igienici per disabili di cui alla legge n. 104/92 di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentirne la loro immediata identificazione;

4. I soggetti titolari di stabilimenti balneari possono istituire nell'ambito e nei limiti della propria concessione aree "no smoking", appositamente segnalate, nelle quali sia espressamente previsto il divieto di fumo.

Art. 9 – Disciplina della spiaggia libera

1. Il Comune si riserva di attrezzare le zone di arenile non oggetto di concessione a terzi con impianti sportivi, aree gioco per bambini e destinate ad altre finalità di interesse pubblico purché ciò non costituisca ostacolo alla libera fruizione della spiaggia libera ed all'accesso al mare, salvaguardando comunque la fascia per il libero transito delle persone lungo la battigia.
2. Il Comune ha la facoltà di individuare apposite aree nelle quali è possibile sostare anche con gli animali.

Titolo III
DISCIPLINA DEL COMMERCIO ITINERANTE

(titolo stralciato giusto deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 dd. 15.12.2017)

Titolo IV
CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Art. 15 – La concessione demaniale marittima

1. Il Comune esercita in via generale le funzioni amministrative sul Demanio Marittimo avente finalità turistico-ricreativa, fatte salve le funzioni attribuite in via esclusiva alla Regione A. F.V.G. (art. 4 della L.R. 22/2006 e ss.mm.ii.). In particolare, il Comune provvede al rilascio di concessioni e di autorizzazioni nel rispetto del P.U.D. con esclusione di quelle di interesse regionale.
2. Il rilascio di concessioni demaniali di durata ultrasessennale rientra nelle competenze della Regione A. F.V.G. (art. 5 della L.R. 22/2006 e ss.mm.ii.).

Art. 16 – Procedura di affidamento in concessione demaniale marittima

1. La concessione demaniale, di cui all'art. 15 del presente Regolamento, è il provvedimento amministrativo mediante il quale il Comune concedente attribuisce, per un periodo di tempo determinato, l'utilizzazione di beni di cui all'art. 1 del presente Regolamento. La concessione è rilasciata nel pieno rispetto delle prescrizioni normative nazionali e regionali disciplinanti la materia.
2. *Il procedimento per rilascio di una concessione demaniale può iniziare d'ufficio ovvero conseguire ad autonoma istanza di parte¹.*
3. *Nel caso di avvio d'ufficio, il Comune rende noto, mediante avviso da pubblicarsi per estratto sul BUR e sul proprio Albo Pretorio, l'intendimento di affidare in concessione, conformemente alle previsioni del P.U.D., un'area demaniale marittima, invitando chi ne avesse interesse a presentare entro un termine non inferiore a giorni 20 (venti) né superiore a giorni 90 (novanta) la propria miglior offerta².*
4. *Qualora invece il procedimento di rilascio di una concessione demaniale abbia inizio su istanza autonoma di parte, il Comune dovrà preliminarmente verificare:*
 - a) la conformità della domanda alle indicazioni contenute nel Piano di Utilizzazione (P.U.D.);*
 - b) la compatibilità con i vincoli di carattere urbanistico, paesaggistico ed ambientale vigenti;*
 - c) La coerenza con la tipologia di concessione richiesta rispetto ai requisiti posseduti di cui all'art. 7 (requisiti del Concessionario) della L.R. 22/2006 e ss.mm.ii.;*
 - d) la completezza della documentazione tecnico-amministrativa³.*

Espletate le verifiche di cui sopra, il Comune concedente, dandone avviso da pubblicarsi per estratto sul B.U.R. e sul proprio Albo Pretorio, ordina la pubblicazione dell'istanza invitando chi ne avesse interesse a presentare entro un termine non inferiore a giorni 20 (venti) né superiore a giorni 90 (novanta) osservazioni ed opposizioni o ulteriori istanze concorrenti.

¹ Art. 1 Parte II del P.U.D.

² Art. 1 Parte II del P.U.D.

³ Art. 1 Parte II del P.U.D.

5. *Nel caso di più istanze è preferito il richiedente in possesso dei requisiti minimi di legge, in grado di fornire l'offerta più vantaggiosa nell'utilizzazione della concessione secondo i criteri indicati all'art. 9 della L.R. 22/2006 e ss.mm.ii. e che proponga di avvalersi di questa per un uso, a giudizio dell'Amministrazione, rispondente ad un più rilevante interesse pubblico. I suddetti criteri dovranno essere scelti preventivamente e resi noti contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di selezione*⁴.
6. *Sono escluse le istanze non compatibili con i vincoli di carattere urbanistico, paesaggistico ed ambientale vigenti*⁵.
7. *Il Comune concedente, una volta individuato il Concessionario, deve acquisire in via preventiva i pareri delle Autorità Statali competenti, della Regione Autonoma F.V.G. e di ogni altra Autorità titolare di interessi in relazione al bene ed al territorio oggetto di concessione*⁶. In particolare dovrà essere accertata l'ammissibilità della concessione e degli eventuali manufatti ivi ricadenti, oltre che per gli aspetti paesaggistici ed urbanistici :
- per quel che attiene agli interessi doganali di cui all'art. 14 del Reg. Esec. del CdN e ora ex art. 19 del D.Lgs. 8 novembre 1990 n. 374.
 - dall'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime, di cui all'art. 12 del Reg. Esec. del CdN previa valutazione dell'idoneità tecnica delle opere medesime;
 - dall'Amministrazione finanziaria, ovverosia dall'Agenzia del Demanio, ex art. 13 del Reg. Esec. del CdN;
 - dall'Autorità Marittima, per gli aspetti dominicali ed in riferimento ai profili di sicurezza della navigazione e della balneazione in ragione dei riflessi che le opere e/o gli interventi eseguiti sul demanio marittimo possano avere su tali aspetti;
 - da tutte le altre Amministrazioni che, in forza di leggi, regolamenti o appositi provvedimenti amministrativi, risultino preposte alla tutela di specifici interessi pubblici.
8. Il procedimento amministrativo per il rilascio di nuova concessione demaniale marittima deve concludersi entro il termine di 300 (trecento) giorni calcolato dalla data di presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 4 o dall'avvio del procedimento di cui al precedente comma 3.
9. *Il provvedimento concessorio finale, ai sensi dell'art. 19 del Reg. Esec. del CdN, deve contenere le informazioni di seguito elencate:*
- a) *ubicazione, estensione e confini del bene oggetto della concessione;*
 - b) *scopo e durata della concessione;*
 - c) *natura, forma, dimensioni, struttura delle opere da eseguire e termini assegnati per tale esecuzione;*
 - d) *modalità di esercizio della concessione e periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;*
 - e) *canone, decorrenza e scadenza dei pagamenti, nonché numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione a termini dell'art. 47 del CdN;*

⁴ Art. 1 Parte II del P.U.D.

⁵ Art. 1 Parte II del P.U.D.

⁶ Art. 1 Parte II del P.U.D.

- f) *cauzione;*
- g) *condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l'uso da parte di terzi;*
- h) *domicilio del concessionario*⁷.

Art. 17 - Concessioni di breve durata

1. Al fine di organizzare occasionali eventi specifici sulle aree demaniali marittime (quali eventi ricreativi e sportivi) è possibile procedere alla concessione per il tempo strettamente necessario all'allestimento delle strutture ed al successivo smontaggio e rimessa in pristino.
2. Il soggetto interessato dovrà presentare apposita domanda da cui si evinca la tipologia dell'evento ed i tempi tecnici indispensabili per il suo regolare svolgimento, con un programma temporale dettagliato.
3. L'Ufficio, previa pubblicazione all'albo pretorio della domanda e relativa istruttoria positiva, rilascia la concessione per il tempo ritenuto necessario che non potrà comunque eccedere 30 (trenta) giorni consecutivi, compresi i tempi per l'allestimento e la rimessa in pristino.
4. Lo stesso soggetto non potrà richiedere più concessioni consecutive dal cui accoglimento si supererebbe il limite di 30 (trenta) giorni di cui sopra. Fra un periodo ed il successivo devono comunque decorrere almeno 15 (quindici) giorni.

Art. 18 - Manifestazioni ed eventi

1. Il titolare di concessione demaniale marittima per lo svolgimento, nell'ambito e nei limiti della concessione in essere, di tutte le manifestazioni ed eventi, al di fuori di quelle incluse nei successivi commi 2 e 3, deve ottenere l'autorizzazione da parte dell'Autorità Concedente.
2. Se previsto nell'atto concessorio (Disciplinare), Il titolare di concessione demaniale marittima è autorizzato ad organizzare o svolgere nell'ambito delle aree in concessione le manifestazioni e gli eventi previsti in fase di gara, senza necessità di preventiva autorizzazione, fatto salvo l'obbligo di darne comunicazione all'Autorità Concedente e all'Autorità Marittima con almeno 5 (cinque) giorni d'anticipo rispetto alla manifestazione/evento, per l'assunzione di eventuali prescrizioni.
3. Analogamente al precedente comma 2, se previsto nell'atto concessorio (Disciplinare), il titolare di concessione demaniale marittima è dotato della facoltà di consentire a terzi l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni ed eventi previsti nell'offerta formulata in sede di gara, sulle aree in concessione, senza necessità di preventiva autorizzazione, fatto salvo l'obbligo di darne comunicazione all'Autorità Concedente e all'Autorità Marittima con almeno 5 (cinque) giorni d'anticipo rispetto alla manifestazione/evento, per l'assunzione di eventuali prescrizioni.
4. L'autorizzazione di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 s'intende riferita ai soli fini demaniali e pertanto non autorizza il destinatario a svolgere le relative attività senza aver

⁷ Art. 1 Parte II del P.U.D.

preventivamente acquisito tutte le autorizzazioni, nulla osta comunque denominati previsti dalla legge.

5. Il Concessionario, nei casi di cui al precedente comma 1, deve presentare istanza all'Ufficio Demanio Marittimo del Settore Urbanistica-Edilizia Privata del Comune, secondo la modulistica allegata al presente Regolamento. Il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni, calcolato dalla data ricevimento dell'istanza di cui al precedente periodo.
6. Eventuali autorizzazioni di cui all'art. 5 comma 1 lett. a) del presente Regolamento, in occasione di particolari manifestazioni, sono disposte dal Comune previa acquisizione del parere da parte dell'Autorità Marittima (Ufficio Circondariale Marittimo di Grado) ai sensi dell'art. 80 del CdN qualora l'evento si svolga sulla spiaggia e non vada ad incidere né sull'efficacia dei sistemi di segnalamento presenti sul litorale, né abbia riflessi sulla sicurezza della navigazione. Se la manifestazione dovesse svolgersi in prossimità di un approdo e dovesse avere riflessi sul locale servizio di segnalamento, la stessa dovrà essere altresì autorizzata dall'Autorità Marittima (Ufficio Circondariale Marittimo di Grado) ai sensi del medesimo articolo del CdN.
7. Copia del provvedimento finale verrà trasmessa all'Autorità Marittima;

Art. 19 - Corridoi di lancio partenza/atterraggio

1. Negli specchi acquei riservati alla balneazione, durante la stagione balneare, la partenza e l'atterraggio da e verso la spiaggia delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua, nonché traino galleggianti e piccoli gommoni (banana boat) con esclusione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili, devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio, il cui posizionamento deve essere preventivamente autorizzato dal Comune (o dalla Regione A. F.V.G. per le concessioni ultrasessennali), dandone comunicazione all'Autorità Marittima presente in loco.
2. Detti corridoi di lancio partenza/atterraggio dovranno essere realizzati secondo i requisiti tecnici individuati dall'Autorità Marittima competente.
3. I soggetti autorizzati ai fini delle attività, di cui al precedente comma 1, devono far riferimento a quanto contenuto nel "Regolamento di disciplina nautica da diporto nel Circondario Marittimo di Grado" approvato con Ordinanza del Ministero dei Trasporti – Ufficio Circondariale Marittimo di Grado vigente durante la stagione balneare.
4. Tali corridoi di lancio partenza/atterraggio potranno comunque essere liberamente utilizzati da tutti.
5. L'istanza può essere presentata indistintamente dal titolare di concessione demaniale marittima che ha in concessione arenili per lo svolgimento di attività di cui al comma 1 oppure da soggetti affidatari ai sensi dell'art. 45bis CdN di attività secondarie e specialistiche.
6. Il soggetto di cui al precedente comma 5 deve presentare istanza all'Ufficio Demanio Marittimo del Settore Urbanistica-Edilizia Privata del Comune, secondo la modulistica allegata al presente Regolamento. Il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di 30 (trenta) giorni, calcolato dalla data ricevimento dell'istanza di cui al precedente periodo.

7. Copia del provvedimento finale verrà trasmessa all'Autorità Marittima;

Art. 20 – Strutture “precarie” all'interno dell'area in concessione

1. *Nell'ambito dell'area demaniale marittima in concessione, gli impianti, i manufatti, le opere e le strutture di svago, di abbellimento o necessari per la loro concreta migliore fruibilità da parte dei cittadini utenti (con particolare riguardo ai disabili) quali:*
 - giochi per bambini,
 - fioriere,
 - camminamenti pedonali,*purché, poggiati e non fissati al suolo (senza opere di fondazione), possono essere collocati sul demanio marittimo previa comunicazione all'Autorità Concedente ed all'Autorità Marittima con allegato elaborato grafico a firma del soggetto richiedente⁸.*
2. *Nelle zone di mare territoriale comprese nella concessione possono essere altresì collocati, con le medesime procedure, impianti manufatti ed opere temporaneamente ancorati, privi di propulsori, facilmente amovibili e non preclusivi di altre legittime utilizzazioni dello specchio acqueo⁹.*
3. *Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti possono essere effettuate, all'interno della zona demaniale marittima o del mare territoriale in concessione, riallocazioni di impianti, manufatti, opere e, in genere, strutture mobili comunque previsti nel titolo concessorio, per meglio soddisfare le esigenze di funzionalità¹⁰.*
4. Le eventuali prescrizioni in merito ai profili di sicurezza della navigazione e della balneazione verranno impartite dall'Autorità Marittima.
5. Le opere ed i manufatti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 rientrano nella tipologia di opere la cui installazione temporanea e riferita alla stagione balneare in corso non altera l'importo del canone demaniale annuo.

Art. 21 - Disposizioni in materia di navigazione

1. La disciplina e la sicurezza della navigazione marittima e della navigazione da diporto sono regolate dall'Autorità Marittima da apposite ordinanze.

Art. 22 – Cauzioni

1. Il titolare di concessione d.m., ai sensi dell'art.17 del Reg. Esec. del CdN e come stabilito nell'atto disciplinare della concessione stessa (*Opere consentite – Divieti - Obblighi*), deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto concessorio mediante prestazione di idonea cauzione, il cui ammontare è determinato in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al numero di rate del canone. L'omesso pagamento comporta la decadenza della concessione a norma dell'articolo 47 lettera d) del CdN.
2. *La cauzione, richiesta può essere costituita in uno dei seguenti modi:*

⁸ Art. 6 Circolare n. 120 dd. 24 maggio 2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione

⁹ Art. 6 Circolare n. 120 dd. 24 maggio 2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione

¹⁰ Art. 6 Circolare n. 120 dd. 24 maggio 2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione

- 2.1. *da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;*
- 2.2. *da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito (...);*
- 2.3. *da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o libertà di prestazione di servizi¹¹.*
3. Onde assicurare omogeneità nel testo delle polizze di cui al punto 2.2 e 2.3, si fa presente che le stesse devono risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata, prevedere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché rimanere valide ed operanti sino a liberazione dell'Amministrazione Concedente. Inoltre il concessionario ha l'obbligo di accettare che l'Amministrazione Concedente, in caso di inadempienza, incameri a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte la cauzione, oppure si rivalga sullo stesso per il soddisfacimento di crediti o per il rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione (o il deposito).
4. Per gli associati ad una delle organizzazioni di categoria (S.I.B. – F.I.B.A. – FEDICOD – F.A.B. ecc.), la cauzione è prestata in via generale attraverso un'unica polizza assicurativa fideiussoria stipulata da ciascuna delle citate organizzazioni per i propri associati.
5. La cauzione di cui al precedente comma 1 è cointestata in favore dello Stato, titolare dei beni demaniali marittimi, e dell'Amministrazione Concedente.
6. La richiesta di svincolo della cauzione, di cui al precedente comma 1, può avvenire solo a seguito della costituzione della nuova garanzia secondo quanto precedentemente descritto.
7. L'Amministrazione Concedente, in caso di inadempienza da parte del Concessionario, può incamerare a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure rivalersi sullo stesso per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione Concedente non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il Concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.

Art. 23 - Sicurezza dei bagnanti e degli utenti

1. I titolari di concessione demaniale marittima delle strutture turistico-ricettive e ricreative sui beni demaniali marittimi devono garantire idoneo servizio di sicurezza sull'arenile e sullo specchio di mare antistante la propria concessione ('SERVIZIO DI SALVAMENTO'), sia con la presenza di personale specializzato in salvamento che con idonee attrezzature di salvataggio anche in mare e di primo soccorso, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Autorità Marittima.

¹¹ Art. 2 Parte II del P.U.D.

**Art. 24 - Prescrizioni minime per la
manutenzione, conservazione e fruizione delle aree concesse**

1. I beni demaniali vengono concessi nello stato in cui si trovano, sia in superficie che in sottosuolo o soprassuolo, restando a cura e a spese del titolare di concessione d.m. di eseguire i lavori che si rendessero necessari per adattamenti, ripascimenti, ripristini, deviazioni di fogna e condutture sotterranee e/o aeree. Il Concessionario pertanto s'impegna a provvedere, per tutta la durata della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, fermo restando l'obbligo di ottenere regolare titolo abilitativo edilizio per l'esecuzione di opere eccedenti la manutenzione ordinaria e di osservare le prescrizioni in esso eventualmente contenute.
2. Il titolare di concessione demaniale marittima, ogni qualvolta dovrà eseguire interventi di manutenzione ordinaria, dovrà darne comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo del Settore Urbanistica/Edilizia Privata del Comune, unitamente alla data di inizio lavori. Analoga comunicazione dovrà avvenire per la fine dei lavori. Detta comunicazione, da produrre ai soli fini della tutela degli interessi demaniali, non esime il soggetto proponente dall'acquisire tutte le altre autorizzazioni prescritte per legge ai fini della realizzazione delle opere di cui al precedente periodo.
3. Il Comune, qualora non preferisca applicare l'art. 47 del CdN. in caso di mancata o insufficiente manutenzione, dopo aver trasmesso diffida con fissazione del termine per l'esecuzione dei lavori necessari, potrà provvedere d'ufficio, a spese del titolare di concessione demaniale marittima, all'esecuzione di detti lavori con facoltà di rivalersi sulla cauzione di cui all'art. 22 del presente Regolamento, fermo restando l'obbligo del titolare di concessione d.m. per le spese eccedenti.

Art. 25 - Obbligo di dotazione Posta Elettronica Certificata

1. Ciascun titolare di concessione demaniale marittima ha l'obbligo di produrre all'Ufficio Demanio Marittimo del Settore Urbanistica/Edilizia Privata del Comune un indirizzo di Posta Elettronica Certificata al fine di attuare la comunicazione telematica con l'Amministrazione per inviare e ricevere ogni atto relativo alla concessione sottoscritta.

Art. 26 – Canone demaniale marittimo

1. Il canone è calcolato in conformità alla vigente normativa di settore.
2. La superficie da considerare ai fini del conteggio del canone è costituita dalle aree scoperte ovvero dalle aree coperte da impianti, manufatti ed opere considerando, in tale ultimo caso, la superficie utilizzabile di tutti i piani, compreso quello di copertura se praticabile, soprastanti o sottostanti il piano di campagna.
3. Gli impianti, i manufatti e le opere realizzati o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale si considerano di "difficile rimozione" quando rientrano nelle tipologie contraddistinte dalle lettere A, B, ed E della tabella 1 allegata al presente Regolamento; mentre si considerano di "facile rimozione" quelle contraddistinte dalle lettere C, D, F e G della stessa tabella.

Art. 27 - Pagamento del canone demaniale marittimo

1. La prima rata del canone, da versare prima della sottoscrizione, a cura delle parti interessate, dell'atto di concessione d.m. della zona di demanio marittimo, delle pertinenze e del mare territoriale, è commisurata al periodo intercorrente tra la data della stipula dell'atto di concessione demaniale marittima ed il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio.
3. L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 1 gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto concessorio e l'effettiva data di scadenza dell'atto concessorio stesso.
4. Il pagamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato entro il termine previsto dalla comunicazione trasmessa dall'Ufficio Demanio Marittimo del Settore Urbanistica – Edilizia Privata del Comune.

Art. 28 - Riduzione del canone demaniale marittimo

1. Le riduzioni del canone di concessione, applicabili solo relativamente alle concessioni turistico ricreative, sono quelle indicate dall'art. 1, comma 251 e seguenti della L. 296/2006 (Finanziaria 2007).
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 251 lettera c) punto 1) di detta Legge, l'Autorità Marittima di zona (locale) è chiamata a verificare (accertare) la presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, ai fini dell'istanza prodotta dal Concessionario relativa alla riduzione del canone demaniale di concessione.

Art. 29 - Canoni ricognitori

1. Ai sensi dell'art. 39 del Codice della Navigazione nella concessione rilasciata a Enti Pubblici o a privati per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse il canone viene fissato quale mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni, fermi restando gli importi minimi stabiliti dal D.M. 05/08/1998 n°342 e sue successive modificazioni o provvedimenti sostitutivi.

Art. 30 - Revoca, decadenza ed estinzione del titolo concessorio

1. *Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 250, della L.296/2006, (Finanziaria 2007), le concessioni possono essere revocate in tutto o in parte con provvedimento motivato nei casi previsti dall'articolo 42 del CdN, nonché nei casi di gravi violazioni o di inadempimenti. Nei casi di gravi violazioni nella conduzione della concessione ovvero di inadempimenti ad essa relativi, che non comportino la decadenza di cui all'art. 47 del CdN, l'Autorità Concedente revoca la concessione entro i termini stabiliti per la conclusione del procedimento, e comunque non oltre tre mesi dalla constatazione. La revoca non dà diritto a indennizzo. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, fatta salva la facoltà del concessionario di rinunciare integralmente alla concessione dandone comunicazione all'autorità concedente nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca (artt.42 e 44 del CdN). In caso di revoca, per motivi di pubblico interesse, di concessioni che hanno dato luogo a costruzione di opere stabili l'Amministrazione Concedente, salvo che non sia diversamente stabilito, è tenuta a*

corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti degli investimenti effettuati quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato, tenuto conto del piano economico finanziario. In ogni caso il valore dell'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti. E' dichiarata la decadenza dalla concessione nei casi previsti dall'art. 47 del CdN. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

La concessione cessa per:

- morte del concessionario, salva la possibilità di subingresso 'mortis causa';*
- totale impossibilità all'utilizzo della concessione (per fatto dell'amministrazione o per cause naturali);*
- scadenza del termine;*
- revoca totale della concessione.*

Scaduto il termine della concessione, questa s'intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora (art. 25 del Reg. Esec. del CdN)¹².

2. In merito agli effetti determinati dalla cessazione del titolo concessorio, con particolare attenzione alle opere non amovibili, si rinvia a quanto previsto dall'art. 4 comma 3) lettera h) del presente Regolamento.

Art. 31 - Rinuncia alla concessione

1. La dichiarazione di rinuncia alla concessione deve specificare i motivi della rinuncia e che della rinuncia sono stati informati gli eventuali affidatari ai sensi dell'art. 45bis del CdN.
2. Copia dell'istanza di cui al precedente comma 1 e copia del provvedimento finale verranno trasmesse all'Autorità Marittima.
3. In merito agli effetti determinati dalla rinuncia del titolo concessorio, con particolare attenzione alle opere non amovibili, si rinvia a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 lett. h) del presente Regolamento.

Art. 32 – Subingresso

1. Quando il Concessionario intenda farsi sostituire da altri nel godimento della concessione deve chiedere al Comune la preventiva autorizzazione presentando domanda corredata dalla necessaria documentazione.
2. In caso di vendita e/o esecuzione forzata l'acquirente o l'aggiudicatario di impianti, manufatti ed opere realizzati dal Concessionario non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione del Comune.
3. In caso di morte del Concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione ma devono chiederne la conferma entro sei mesi a pena di decadenza.
4. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica, economica e soggettiva, l'Amministrazione Concedente non ritiene opportuno autorizzare e/o confermare la concessione, ne dispone la revoca con provvedimento del Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia Privata.

¹² Art. 5 Parte II del P.U.D.

5. Il Concessionario attuale, congiuntamente al soggetto subentrante, deve presentare istanza all'Ufficio Demanio Marittimo del Settore Urbanistica-Edilizia Privata del Comune, secondo la modulistica allegata al presente Regolamento. Il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni, calcolato dalla data ricevimento dell'istanza di cui al precedente periodo.
6. *Ferme restando le proprie autonome valutazioni sulla richiesta di subingresso, in sede di istruttoria, sarà compito del Comune, verificare:*
 - *che il Concessionario subentrante possieda i requisiti necessari (idoneità tecnico-professionale, idoneità organizzativa o economico-finanziaria) per il rilascio del provvedimento di autorizzazione al subingresso;*
 - *che il Concessionario "rinunciante" sia in regola con il pagamento del canone¹³.*
7. *Se al momento del ricevimento dell'istanza di subingresso risultano avviati e non ancora conclusi altri procedimenti inerenti alla medesima concessione, il Concessionario subentrante dovrà specificare, nell'istanza medesima, di voler subentrare anche nei procedimenti amministrativi ancora "pendenti" a nome del concessionario uscente¹⁴.*
8. *A seguito del rilascio del provvedimento autorizzativo il concessionario "rinunciante" ha titolo per chiedere all'autorità concedente lo svincolo della cauzione originariamente prestata e viene liberato dalle obbligazioni poste a suo carico dall'atto di concessione, uscendo definitivamente dal rapporto giuridico che viene a instaurarsi tra l'Amministrazione concedente e il nuovo concessionario¹⁵.*
9. Copia del provvedimento finale verrà trasmessa all'Autorità Marittima.

**Art. 33 – Affidamento a terzi, ai sensi dell'art. 45bis del CdN,
della gestione delle attività secondarie e specialistiche nell'ambito della concessione**

1. Il Concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, può affidare ad altri soggetti la gestione di attività specialistiche e secondarie da svolgersi nell'ambito e nei limiti della concessione demaniale marittima.
2. Il Concessionario, congiuntamente all'Affidatario di cui al precedente comma 1, deve presentare istanza all'Ufficio Demanio Marittimo del Settore Urbanistica-Edilizia Privata del Comune, secondo la modulistica allegata al presente Regolamento. Il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni, calcolato dalla data di ricevimento dell'istanza di parte.
3. Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto tra Concessionario ed Affidatario, copia dello stesso deve essere presentata all'Ufficio Demanio Marittimo del Settore Urbanistica-Edilizia Privata del Comune.
4. In ogni caso il concessionario deve mantenere i requisiti per essere titolare della concessione, pena la decadenza della concessione stessa.
5. Copia del provvedimento finale verrà trasmessa all'Autorità Marittima.

¹³ Art. 4 Parte II del P.U.D.

¹⁴ Art. 4 Parte II del P.U.D.

¹⁵ Art. 4 Parte II del P.U.D.

Art. 34 - Variazioni al contenuto della concessione

1. Il Concessionario che volesse apportare variazioni nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio della concessione, come previsto all'art. 24 del Reg. Esce. del CdN, deve ottenere preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Concedente che, a seguito di specifica istruttoria, potrà autorizzare o meno la richiesta variazione.
2. Il Concessionario deve presentare domanda all'Ufficio Demanio Marittimo del Settore Urbanistica-Edilizia Privata del Comune, secondo la modulistica allegata al presente Regolamento. Il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di 90 (novanta) giorni, calcolato dalla data ricevimento dell'istanza di cui al precedente periodo.
3. La variazione al contenuto della concessione, dovrà essere conforme alle previsioni del PRGC e/o di ogni altro atto di pianificazione territoriale.
4. *Ai fini dell'eventuale adeguamento del canone concessorio, sarà onere dell'Amministrazione concedente verificare se la variazione richiesta comporti o meno un aumento della superficie dell'area in concessione ovvero una diversa classificazione delle opere presenti (facile - difficile rimozione o area scoperta). A tal fine, l'Amministrazione concedente può richiedere che all'istanza, di cui al precedente comma 2, sia allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.) dalla quale risulti l'estensione complessiva dell'area (o specchio acqueo) in concessione nonché la sua suddivisione interna (area scoperta, area occupata da opere di facile, area occupata da opere di difficile rimozione, area occupata da pertinenze demaniali)¹⁶.*
5. Copia del provvedimento finale verrà trasmessa all'Autorità Marittima.

¹⁶ Art. 4 Parte II del P.U.D.

Titolo V
INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DELL'ARENILE

Art. 35 - Interventi stagionali di movimentazione in sito della sabbia lungo il litorale appartenente al demanio turistico-ricreativo con apporto di materiale

1. Rientra tra le competenze del Comune, per le concessioni di durata fino ai sei anni, anche quella relativa al rilascio dell'autorizzazione ad effettuare il ripascimento degli arenili con apporto di materiale a seguito di fenomeni erosivi.
2. Sono esclusi dall'applicazione delle previsioni di cui al comma precedente gli interventi di manutenzione ordinaria dell'arenile (lavori resi necessari per adattamenti, ripascimenti e ripristini di aree in concessione senza apporto di materiale).

Titolo VI
SPESE DI ISTRUTTORIA

Art. 36 - Diritti d'istruttoria

1. Le spese d'istruttoria, per le quali si rimanda alla tabella n. 2 allegata al presente Regolamento, sono poste a carico del soggetto richiedente.
2. Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa e della trasparenza dei rapporti con l'utenza, le spese di istruttoria dei singoli procedimenti sono determinate con atto della Giunta Comunale. Tali diritti sono dovuti al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento richiesto, sia nel caso di rigetto della domanda. Ad ogni domanda, pena la sua improcedibilità, deve essere allegata la ricevuta attestante l'avvenuto versamento.
3. Oltre agli importi suddetti, relativi alle spese di istruttoria, sono dovute, per ogni contratto stipulato tra il Comune ed il Concessionario, le relative spese contrattuali, ivi compresi i diritti di segreteria e le altre imposte dovute ai sensi di legge.

Titolo VII
ATTIVITA' DI VIGILANZA

Art. 37 - Vigilanza

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal CdN e dal Reg. Esec. del CdN, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo destinato ad uso turistico ricreativo sono esercitate anche dal Comune, che può effettuare sopralluoghi e controlli, con personale dell'Ufficio Demanio del Settore Urbanistica-Edilizia Privata o della Polizia Locale.
2. Il Comune, qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o accerti che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adotta i provvedimenti del caso.

Titolo VIII
BALNEAZIONE

Art. 38 - Ordinanza di Balneazione

1. Il Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia Privata emette apposita ordinanza annuale con cui disciplina ed identifica il periodo d’inizio e fine della stagione balneare ed il periodo di elioterapia.
2. L'Ordinanza sulla Balneazione è emanata entro il 1 aprile di ogni anno ed ha validità fino all’emanazione della successiva.

Titolo IX
NORMA FINALE

Art. 39 - Rinvii

1. Per gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento si rimanda al CdN, al Reg. Esec. del CdN, nonché alle specifiche leggi e normativa in materia.
2. Le citazioni, contenute negli articoli del presente Regolamento, riferite a norme nazionali e regionali, s'intendono automaticamente modificate per eventuali sopraggiunte modifiche alla medesima normativa.

Art. 40 - Sanzioni

1. I divieti di cui al Titolo II del presente Regolamento verranno fissati con apposita ordinanza.
2. Le sanzioni amministrative per la violazione delle norme del Titolo III del presente Regolamento sono indicate nell'articolo 81 della L.R. n. 29/2005 e successive modificazioni e integrazioni. Ai sensi del comma 4 del citato articolo 81, l'ammontare della sanzione amministrativa è ridotto del 50 (cinquanta) % nel minimo e nel massimo di quanto indicato nella legge, ferma restando la sanzione della confisca nei casi previsti.
3. Ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge 35/2005, la violazione dell'art. 5 comma v) del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 (cento) euro fino a 7.000 (settemila) euro.
4. I contravventori alle norme del Titolo IV al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 del CdN ovvero dall'art. 650 del Codice Penale.

BIBLIOGRAFIA NORMATIVA

FONTI NORMATIVE STATALI:

- Codice Civile;
- Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e ss.mm.ii.;
- Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione approvato con D.P.R. n. 328 del 15 febbraio 1952 e ss.mm.ii.;
- Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in Legge 4 dicembre 1993, n. 494;
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137);
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*";
- D.M. 05/08/1998 n°342.

FONTI NORMATIVE REGIONALI:

- Legge regionale 13 novembre 2006 n. 22, '*Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico*' e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, '*Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>*' e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, '*Disciplina organica del turismo*' e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20, '*Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione*' e ss.mm.ii.;
- Piano di Utilizzazione del Demanio (demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa) approvato con D.PReg. n. 320 dd. 09.10.2007 e Piano di Utilizzazione del Demanio (demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa)-variante1- approvato con D.Preg. n. 159 dd. 19.06.2009.

INDICE degli ALLEGATI:

1. Tabella 1: 'Tipologia delle opere' allegata alla Circolare 24 maggio 2001, n. 120 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
2. Tabella 2: Termini massimi per conclusione degli iter procedurali e spese di istruttoria.

Modulistica istanze:

3. Istanza di nuova concessione demaniale marittima.
4. Istanza di variazione alla concessione d.m. ai sensi dell'art. 24 del Reg. Esec. del CdN.
5. Istanza di affidamento a terzi ai sensi dell'art. 45bis CdN.
6. Istanza di affidamento a terzi ai sensi dell'art. 45bis CdN e approntamento corridoio di lancio p/a.
7. Istanza di autorizzazione approntamento corridoio di lancio p/a.
8. Istanza di autorizzazione allo svolgimento di manifestazione in concessione demaniale m.
9. Istanza di nulla-osta per attività commerciale sull'arenile.
10. istanza di autorizzazione al subingresso.

allegati vari alle istanze :

11. Comunicazione lavori che non alterano la concessione.
12. Comunicazione apertura ai soli fini elioterapici.
13. Comunicazione strutture precarie all'interno dell'area in concessione d.m.
14. Dichiarazione superfici.
15. Dichiarazione di inizio attività per transito veicoli.
16. Dichiarazione antimafia.

ALLEGATI

Allegato 1

TABELLA 1: ‘Tipologia delle opere’ allegata alla Circolare 24 maggio 2001, n. 120 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

A	Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto	Atto formale
B	Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato.	Atto formale
C	Strutture prefabbricate realizzate su piattaforma di cemento armato incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento	Licenza
D	Strutture prefabbricate appoggiate sul suolo o Interrate	Licenza
E	Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie A e B.	Atto formale
F	Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie C e D.	Licenza
G	Opere, impianti, manufatti totalmente interrati/immersi.	Licenza

Gli impianti, i manufatti e le opere realizzati o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale si considerano di ‘difficile rimozione’ quando rientrano nelle tipologie contraddistinte dalle lettere A B ed E, dell’allegata tabella, mentre si considerano di ‘facile rimozione’ quelle contraddistinte dalla lettera C,D,F, e G.

La tabella di cui sopra è stata elaborata tenendo conto della definizione di opere di “facile rimozione”, ovverosia opere “le cui strutture possono essere effettuate con montaggio di parti elementari come quelle ad esempio costruite con strutture prefabbricate a scheletro leggero; con copertura smontabile, fondazioni isolate o diffuse che possono essere ricostruite altrove, con semplice rimontaggio e senza che la rimozione stessa comporti la distruzione totale o parziale del manufatto” (stralcio del voto n. 835 reso in data 16.05.1962 dalla Sez. 3^a del Consiglio Superiore dei LL.PP., recepito nella circolare n. 53 dd. 18.07.1962 dell’allora Ministero della Marina Mercantile).

Superficie occupata virtualmente (Circolare 24 maggio 2001, n. 120 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione)

Per le concessioni per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente utilizzate, si adottano i criteri che seguono, salva l’applicazione delle misure minime.

- Cavi o cavidotti interrati o appoggiati nel o sul demanio marittimo: quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato o poggiato, avente larghezza pari a quella del cavo o cavidotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall'altro.
- Cavi o cavidotti interrati o appoggiati nel o sul fondo del mare: quella definita dall'ingombro del diametro del cavo o cavidotto e degli impianti, manufatti ed opere necessarie per il relativo posizionamento (cunicolo, gusci, conchigliamenti, ecc.).
- Tubi e condotte interrate o appoggiate nel o sul demanio marittimo: quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato o appoggiato, avente lunghezza pari a quella del tubo o della condotta, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da ogni lato.
- Tubi e condotte interrate o appoggiate nel o sul fondo del mare: quella definita dall'ingombro del diametro del tubo o della condotta e degli impianti, manufatti ed opere necessarie per il relativo posizionamento (cunicoli, gusci, conchigliamenti, ecc.).
- Elettrodotti cavi aerei e fasci di cavi aerei: quella definita dalla proiezione al suolo del cavo, del fascio di cavi o dei cavi esterni di un elettrodotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da ogni lato.
- Pali di sostegno per cavi o fasci di cavi aerei di qualunque sezione: quella definita dalla superficie del cerchio avente raggio quello del cerchio che circonda il poligono di base del palo, maggiorata di metri 0,50.
- Gavitelli singoli : quella definita dal cerchio avente il raggio pari alla lunghezza fuori tutto dell'unità maggiorata della lunghezza del cavo e/o della catena utilizzati per l'ormeggio.
- Cartelloni, insegne pubblicitarie, cartelli di segnalazione o indicazioni la superficie da considerare ai fini del calcolo del canone è quella della proiezione a terra più un metro di rispetto per ogni lato.

Allegato 2

TABELLA 2: Termini massimi per conclusione degli iter procedurali e spese di istruttoria

Procedimento:	termini (1)	spese istr. (2)
1 - Rilascio di concessione di beni demaniali marittimi di durata superiore al quadriennio, che importino impianti di difficile rimozione, secondo l'art. 36 c.1 del CdN	300 gg	500,00 €
2 - Rilascio di concessione di beni demaniali marittimi di durata non superiore a quattro anni, che non importino impianti di difficile rimozione, secondo l'art. 36 del CdN	200 gg	100,00 €
3 - Variazione concessioni demaniali (art. 24 del Reg. Esec. del CdN)	90 gg	100,00 €
4 - Subingresso concessioni demaniali (art. 46 del CdN)	45 gg	100,00 €
5 - Autorizzazione manifestazioni demanio marittimo	45 gg	50,00 €
6 - Affidamento ad altri soggetti delle attività della concessione demaniale marittima (art. 45 bis del CdN)	45 gg	50,00 €
7 - Rilascio di nulla osta e altre autorizzazioni	30 gg	50,00 €
8 - Aggiornamento annuale del canone demaniale marittimo per qualsiasi concessione (art. 36 del CdN)	/	25,00 €

(1): di cui alla Delibera di Giunta n. 158 del 08/07/2010;

(2): di cui alla Delibera di Giunta n. 69 del 09/03/2009;